

VERBALE ISTRUTTORIO

RICONOSCIMENTO ORGANISMI DI CONSULENZA AZIENDALE PARTECIPANTI ALL'AVVISO PUBBLICO (Determinazione del Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale n. 1013/2018 del 20.12.2018).

La Commissione istruttoria, come individuata con Determinazione del direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n° 252/2020 del 27 maggio 2020, incaricata di verificare il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura e inserimento nel Registro Unico Nazionale (RUN), si è riunita in video conferenza, il giorno 23 luglio 2020, secondo le previsioni contenute nella determinazione n. 192/2020 del 14/04/2020, in quanto l'emergenza legata al diffondersi della epidemia da COVID-19 e le necessarie misure di contenimento e contrasto adottate dal Governo nazionale e regionale non consentono di svolgere la suddetta riunione in modalità ordinarie in compresenza fisica dei componenti.

La Commissione risulta così composta:

- Maria Ibba, presidente;
- Daniele Galasso, componente e sostituto del presidente;
- Riccardo Laconi, componente;
- Ignazia Montei, componente;
- Rosalia Uras, componente.

La riunione ha inizio alle ore 10:10. Sono presenti il presidente Maria Ibba e i funzionari Daniele Galasso, Riccardo Laconi, Ignazia Montei e Rosalia Uras. La Commissione prende atto della nota, prot. Laore n. 19088/20 del 20/07/2020, con la quale la Società Agrenta S.r.l.s, ha dato riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto, prot. Laore n. 17827/20 del 09.07.2020.

Ciascun componente dichiara che nei confronti dei soggetti richiedenti e dei tecnici cui l'istanza è riferita non sussistono motivi di incompatibilità e conflitto di interessi.

**SOGGETTO RICHIEDENTE: AGRENTA S.r.l.s. – via G. B. Tuveri n. 2 - 09090
Usellus (OR)**

Il presidente ricorda che la Società Agrenta S.r.l.s. con nota prot. Laore n. 0013596/20 del 03/06/2020, ha presentato domanda di riconoscimento in qualità di organismo di consulenza. L'istanza è stata dichiarata ricevibile con Determinazione del direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 270/2020 del 12.06.2020. A seguito di tale istanza, con nota Laore prot. n. 15585/20 del 18/06/2020, è stata richiesta alla società Agrenta S.r.l.s., integrazione documentale per la completezza dell'istruttoria. La Società ha dato riscontro a tale richiesta di integrazione con nota prot. Laore n. 16458/20 del 29/06/2020.

Nella riunione del 2 luglio 2020 la commissione ha proceduto all'esame della documentazione prodotta ad integrazione e con riferimento alla richiesta dello Statuto, che preveda tra le proprie finalità (scopo-oggetto sociale) la realizzazione di attività/servizi di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale che abbiano come destinatari gli agricoltori, i giovani agricoltori, gli allevatori, i silvicoltori, i gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali, ha evidenziato quanto di seguito riportato.

Sulla base dei documenti prodotti dalla Società Agrenta S.r.l.s. con nota prot. Laore n. 16458/20 del 29/06/2020, la Commissione ha rilevato che l'attività indicata dalla Società richiedente e nell'ambito della quale essa intende svolgere consulenza in agricoltura, sembrerebbe fare insorgere un conflitto di interessi che la renderebbe incompatibile rispetto al ruolo di organismo di consulenza in agricoltura per il quale ha richiesto il riconoscimento. Sul punto si è ritenuto necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi e approfondimenti normativi che hanno portato, nella successiva riunione del 3 luglio 2020, a proporre il rigetto della domanda di riconoscimento presentata dalla Società Agrenta S.r.l.s.

Alla Società in parola è stato notificato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'ex art. 10 bis L. 241/90, con nota prot. n. 17827/20 del 09.07.2020 alla quale la medesima ha dato riscontro con nota prot. Laore n. 19088/20 del 20.07.2020.

La Commissione nella riunione odierna procede all'esame delle controdeduzioni addotte dalla Società in risposta al preavviso di rigetto e, dopo attento esame, rileva nel merito quanto segue.

L'attività di consulenza che l'organismo si propone di realizzare, in qualunque punto la si collochi (capoverso 7/8) risulta, sulla base delle controdeduzioni (punto 5) come "produzione di software non connesso all'edizione", come in concreto riportata nelle note tecniche della classificazione ATECO, che ricomprende "la progettazione della struttura e dei contenuti e/o la compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti), database, pagine web; personalizzazione di software, esempio modificando e configurando un'applicazione esistente in modo che essa sia funzionale all'ambiente del sistema informativo dei clienti". L'attività presuppone, infatti, un lavoro realizzato sulla base delle reali esigenze dei clienti e funzionale alla soluzione di problematiche specifiche all'impresa, e non la mera cessione o commercializzazione di un servizio finito, rimanendo imprescindibile il confronto diretto con l'impresa committente, la raccolta di informazioni, esecuzione di prove pratiche, nonché la verifica delle modalità di applicazione della soluzione innovativa individuata. Dalla classe, sono, infatti, escluse: edizione di pacchetti software, cfr. 58.29; traduzione ed adattamento di software non personalizzato per un particolare mercato in proprio, cfr. 58.29; pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano hardware, software e tecnologie della comunicazione, anche quando l'erogazione di software è parte integrante delle attività svolte, cfr. 62.02".

La Commissione prende atto che trattasi di attività di produzione di software non connesso all'edizione e consulenza alle imprese committenti (codice ATECO 62.01. e 62.02.), pertanto tale attività non è compatibile con quella prevista dall'Avviso pubblico. L'attività prevista dal sistema di consulenza aziendale riguarda la conduzione del terreno e dell'azienda, art. 12 par. 1 del Reg. (UE) n.1306/2013, e non prevede attività di cessione di beni materiali e immateriali che è, invece, regolamentata con diverse modalità e tipologie di beneficiario da specifiche misure del PSR della Regione Sardegna, es. Misura 4.1. Per il principio di demarcazione tale

attività non è pertanto ammissibile nell'ambito della Misura 2 del PSR destinata agli organismi di consulenza riconosciuti di cui all'Avviso pubblico sopracitato.

La commissione rileva inoltre che i destinatari della consulenza, sulla base di quanto contro dedotto dalla società Agrenta S.r.l.s., risultano coloro che acquisiscono, a qualsiasi titolo, il prodotto/servizio da loro fornito. Tutto ciò è in contrasto con quanto stabilito dal par. 10 .6 dell'Avviso pubblico che prevede, fra gli obblighi a cui sono tenuti gli organismi di consulenza aziendale quello di "garantire la libera accessibilità ai servizi di consulenza erogati a tutti gli imprenditori interessati (...)", senza alcuna limitazione di accessibilità.

La Commissione sottolinea inoltre, rispetto a quanto asserito dalla Società al punto 5 delle controdeduzioni circa la personalizzazione riferita alla consulenza dell'attività e i suoi effetti, che essa è un requisito di base come previsto dal Reg. (UE) N. 1306/2013 art. 14 par. 4, che stabilisce "Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda". La cessione di un prodotto connesso alla consulenza, se pur personalizzato, pone di fronte ad una condizione di conflitto di interesse come descritto nella scheda della Misura 2 del PSR della Regione Sardegna.

La Commissione interrompe la seduta alle ore 11.45 aggiornando i lavori alle ore 12.55.

Alla ripresa dei lavori, richiamate le considerazioni fatte in precedenza e dopo ulteriore confronto, la commissione conferma la sussistenza di una sostanziale incompatibilità dell'attività che svolge la Società Agrenta S.r.l.s. rispetto al ruolo di organismo di consulenza in agricoltura e di una condizione di conflitto di interessi in capo alla medesima. Pertanto ripropone il rigetto della domanda di riconoscimento in base ai paragrafi 2, 6, 10 e 16 dell'Avviso pubblico.

La Commissione conclude i lavori alle ore 13.45.

In considerazione delle misure di contenimento e contrasto adottate dal Governo nazionale e regionale al diffondersi della epidemia da COVID-19 e secondo le previsioni contenute nella determinazione n.192/2020 del 14/04/2020 del direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale, il presente verbale, letto e

Laore


Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppò in agricultura



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

approvato via mail dai componenti della Commissione come di seguito composta,
viene firmato esclusivamente dal presidente

Cagliari, 23 luglio 2020

Maria Ibba  IBBA MARIA
28.07.2020 16:38:27 UTC _____

Daniele Galasso _____

Riccardo Laconi _____

Ignazia Montei _____

Rosalia Uras _____